

## SCHEDA INFORMATIVA

# DECISIONI DI AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE, INTERRUZIONE O ANNULLAMENTO E REVOCA

artt. 13 cpv. 1 lett. g, h e i e 15 cpv. 1<sup>bis</sup> CIAP | artt. 25, 33, 34 e 37 LCPubb | art. 55 RLCPubb/CIAP

La scheda illustra le decisioni di aggiudicazione (compresa l'esclusione di offerenti), di interruzione o annullamento della procedura e di revoca dell'aggiudicazione, nonché la scelta dei partecipanti nell'ambito di una procedura selettiva.

### Sommario

<b>1. Decisione</b> .....	<b>3</b>
1.1 Contenuto.....	3
1.2 Notifica.....	3
1.3 Obbligo di motivazione.....	4
1.4 Confidenzialità degli atti.....	4
<b>2. Decisione di aggiudicazione ed esclusione di offerenti</b> .....	<b>5</b>
2.1 Decisione di aggiudicazione.....	5
2.2 Decisione di esclusione di offerenti.....	5
2.2.1 Lacune formali (artt. 26 cpv. 2 LCPubb e 42 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP).....	6
2.2.2 Criteri di idoneità non adempiuti e rispettati (art. 25 lett. a e c LCPubb).....	6
2.2.3 Fornire false indicazioni (art. 25 lett. b LCPubb).....	6
2.2.4 Impedire una libera concorrenza (art. 25 lett. d LCPubb).....	7
2.2.5 Oggetto di procedura di concordato o di fallimento (art. 25 lett. e LCPubb).....	9
2.2.6 Possedere i medesimi titolari o essere controllati dalle stesse persone (art. 25 lett. f e g LCPubb).....	9
2.2.7 Altri motivi.....	10
2.2.8 Formalismo eccessivo.....	10
<b>3. Decisione di interruzione o di annullamento della procedura e rinuncia alla commessa</b> .....	<b>10</b>
3.1 Progetto non realizzato (art. 55 lett. a RLCPubb/CIAP).....	11
3.2 Offerta che non adempie le esigenze (art. 55 lett. b RLCPubb/CIAP).....	11
3.3 Modifica delle condizioni quadro (art. 55 lett. c RLCPubb/CIAP).....	12
3.4 Aspetti economici (art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP).....	12
3.5 Accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti (art. 55 lett. e RLCPubb/CIAP).....	14
3.6 Modifica sostanziale delle prestazioni richieste (art. 55 lett. f RLCPubb/CIAP).....	14
3.7 Altri motivi.....	15
<b>4. Decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito di una procedura selettiva</b> .....	<b>16</b>
<b>5. Modifica della decisione</b> .....	<b>16</b>
5.1 Annullamento.....	16
5.2 Decisione di revoca.....	16
<b>6. Riferimenti</b> .....	<b>17</b>

CIAP

#### Disposizioni cantonali d'esecuzione

**Art. 13** Le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono:

- g) l'aggiudicazione mediante decisione;
- h) la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione;
- i) la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi;

#### Disposizioni cantonali d'esecuzione

**Art. 15**<sup>1bis</sup> Per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s'intendono:

- a) il bando di concorso della commessa;

- b) la decisione sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e;
- c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;
- d) l'esclusione dalla procedura;
- e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione.

**LCPubb****Esclusione e revoca**

**Art. 25** Il committente esclude dalla procedura o revoca l'aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale:

- a) non adempiono ai criteri di idoneità;
- b) hanno dato o danno al committente indicazioni false;
- c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b);
- d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
- e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
- f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;
- g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.

**Decisione**

**Art. 33** <sup>1</sup>La decisione di aggiudicazione, come pure quella di esclusione, è comunicata ai concorrenti.

<sup>2</sup>Essa deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.

**Annullamento e rinuncia**

**Art. 34** <sup>1</sup>In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute.

<sup>2</sup>Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.

**Decisioni impugnabili**

**Art. 37** Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

- a) gli elementi del bando;
- b) l'esclusione dell'offerente;
- c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
- d) l'aggiudicazione, la revoca, l'interruzione o l'annullamento della procedura.

**RLCPubb/CIAP****Interruzione**

**Art. 55** Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare se:

- a) non realizza il progetto;
- b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissati nei documenti di gara;
- c) si prevedono offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro;
- d) le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati;
- e) esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti;
- f) si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

## 1. Decisione

---

Tutte le procedure di aggiudicazione (pubblico concorso, procedura selettiva, procedura su invito e incarico diretto) devono concludersi con una decisione (cfr. Poltier, 2014, p. 248 n. 390). Tale decisione, impugnabile mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, può riguardare (art. 37 LCPubb):

- l'aggiudicazione e l'esclusione di offerenti;
- l'interruzione o l'annullamento della procedura;
- la revoca.

Oltre a queste fattispecie vi è poi una decisione che il committente è tenuto a prendere durante la procedura di aggiudicazione, ossia la scelta dei partecipanti nell'ambito di una procedura selettiva.

### 1.1 Contenuto

---

La decisione è un atto amministrativo e deve pertanto rispettare le esigenze della procedura amministrativa, segnatamente della *Legge sulla procedura amministrativa* del 24 settembre 2013 (LPAm - [RL 165.100](#)).

La decisione deve contenere al minimo (cfr. Zufferey, Maillard & Michel, 2002, p. 125):

- l'indicazione del committente che emette la decisione;
- il dispositivo e le motivazioni;
- i destinatari;
- la data;
- l'indicazione delle vie di ricorso e i termini;
- la firma dei rappresentanti competenti del committente.

### 1.2 Notifica

---

La *Legge sulla procedura amministrativa* del 24 settembre 2013 (LPAm - [RL 165.100](#)) disciplina in modo esaustivo la forma delle notificazioni per (cfr. STA 52.2020.389 del 26 novembre 2020 consid. 1.2.1):

- iscritto (art. 17 LPAm): la regola rimane comunque quella dell'intimazione per mezzo della posta, disciplinata dalle condizioni generali "servizi postali" della Posta Svizzera, con facoltà di optare per un invio semplice o per un invio raccomandato con o senza ricevuta di ritorno;
- via elettronica (art. 18 LPAm): tale notifica non è tuttavia possibile non essendo l'articolo ancora in vigore (cfr. art. 115 cpv. 2 LPAm);
- via editale (art. 19 LPAm): la notifica delle decisioni mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale deve invece costituire l'eccezione ed essere utilizzata in un certo senso *come ultima ratio*; l'autorità può, infatti, ricorrere a questo tipo di notifica unicamente alle condizioni sancite dall'articolo.

La regola è quindi quella della notifica individuale della decisione e, per motivi di prova dell'avvenuta notifica e calcolo dei termini di ricorso, la comunicazione deve per principio avvenire in forma raccomandata. Tuttavia, in alcuni casi, il committente può procedere a notificare la decisione tramite pubblicazione ufficiale, segnatamente sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (Simap.ch). In particolare per gli incarichi diretti eccezionali per commesse sottoposte ai trattati internazionali (art. 12<sup>bis</sup> cpv. 1 CIAP), la notifica tramite la pubblicazione è il solo mezzo di portare la decisione alla conoscenza di terzi suscettibili di contestarla (cfr. Poltier, 2014, p. 249 n. 391; Zufferey, Maillard & Michel, 2002, pp. 127-128; sul tema pure la scheda informativa [*Archiviazione, pubblicazione e statistica*] al punto 2.1).

Si rimarca che giusta l'art. 20 LPAm, la notificazione difettosa di una decisione, concetto comprensivo dell'omissione di notificarla ad uno dei suoi destinatari, non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Chi sospetta (e maggior ragione se è a conoscenza) dell'esistenza di una risoluzione impugnabile non può tuttavia restare inattivo e differire a piacimento il *dies a quo* di un termine ricorsuale. Pertanto, quando una parte è venuta a conoscenza di una decisione che non le è stata intimata o le è stata intimata scorrettamente, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a correggere l'omessa (corretta) intimazione (cfr. STA 52.2020.188 del 27 novembre 2020 consid. 1.2.1).

### 1.3 Obbligo di motivazione

Secondo l'art. 46 della *Legge sulla procedura amministrativa* del 24 settembre 2013 (LPAm - [RL 165.100](#)), ogni decisione dev'essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa e a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. STA 52.2020.368 del 23 ottobre 2020 consid. 2.1; Cassina, 2008, p. 48; Zufferey, Maillard & Michel, 2002, pp. 126-127).

In particolare le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della *Costituzione federale della Confederazione Svizzera* del 18 aprile 1999 (Cost.; [RS 101](#)). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STA 52.2020.368 del 23 ottobre 2020 consid. 2.2). Su richiesta dell'offerente, il committente dovrà fornire dei chiarimenti supplementari relativi segnatamente alle ragioni principali dell'esclusione della sua offerta come pure che alle caratteristiche e vantaggi dell'offerta ritenuta (cfr. Poltier, 2014, p. 250 n. 392).

### 1.4 Confidenzialità degli atti

Il diritto di essere sentito comprende la possibilità di consultare il dossier, ma l'accesso agli atti, in particolare nell'ambito di una procedura giudiziaria, è soggetto a ponderazione degli interessi contrapposti delle parti (cfr. STA 52.2017.536 del 21 novembre 2017 p. 3). In materia di commesse pubbliche, il committente è tenuto a tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti, ma deve anche salvaguardare rigorosamente il principio della trasparenza e non ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso (cfr. STA 52.2017.644 del 16 aprile 2018 consid. 2.3). Fermo restando che una certa discrezionalità si giustifica unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione giusta l'art. 44 RLCPubb/CIAP (cfr. STA 52.2020.379 dell'11 settembre 2020 p. 4). Al riguardo, l'art. 44 RLCPubb/CIAP specifica che nell'offerta va segnalata nel dettaglio la parte di documentazione presentata che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione o altri documenti soggetti a protezione (cpv. 1). Tale documentazione non può essere utilizzata, né trasmessa o comunicata a terzi, senza il consenso dell'offerente o senza una valida base legale (cpv. 2).

Si rimarca come fa parte del diritto di essere sentito la pretesa di allestire – utilizzando un apparecchio dell'amministrazione e pagando una tassa di cancelleria – copie di atti (cfr. STF 2C\_391/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1). Va da sé l'interdizione di divulgare a sua volta le informazioni acquisite.

#### Esempi giurisprudenziali:

- Alcun interesse preminente a consultare gli atti nella loro integralità: Ponderati gli interessi contrapposti dalle parti, in capo alla ricorrente non sussiste alcun interesse preminente a consultare gli atti nella loro integralità. In particolare alla visione dei dettagli economici dell'offerta oltre a quelli emergenti dal verbale di apertura delle offerte e dalla ricapitolazione per incarico, che di conseguenza andranno occultati tutti i prezzi presenti sul modulo d'offerta, e alla visione della lista dei fornitori, che si giustifica l'accesso solo alle informazioni relative alle prestazioni acquistate da terzi (STA 52.2020.379 dell'11 settembre 2020 p. 4).

- **Consultare parte degli atti di concorso:** Gli allegati al modulo d'offerta sono elementi determinanti per la valutazione, l'occultamento pregiudicherebbe il diritto di ricorso. Va pure esibita la documentazione del committente (documentazione di gara, valutazioni interne e riepilogo dei punteggi, verbale di apertura offerte, corrispondenza con gli offerenti e deliberataria). Le offerte delle altre ditte non saranno visibili né alla ricorrente né all'aggiudicatario (STA 52.2020.59 del 4 maggio 2020 p. 5).
- **Consultare parte degli atti di concorso:** Non è dato interesse preponderante alla visione dei dettagli economici dell'offerta oltre a quelli emergenti dal verbale di apertura delle offerte. L'offerta della deliberataria verrà messa a disposizione dell'insorgente dopo occultamento del capitolo 6 (*Budget, Lista salari, Lista investimenti e documenti sulle chiavi di riparto*). Mentre non sarà dato accesso al documento *Concetto* (STA 52.2019.219 del 17 giugno 2019 p. 5).
- **Consultare tutti gli atti di concorso:** Di regola i concorrenti hanno il diritto di compulsare tutti gli atti concorsuali, in particolare allorquando posteriormente alle decisioni prese dalla stazione appaltante chiedono di poter visionare il rapporto di valutazione del committente o le offerte degli altri partecipanti alla gara per esaminarne la correttezza in vista di un eventuale ricorso (STA 52.2017.644 del 16 aprile 2018 consid. 2.3).

## 2. Decisione di aggiudicazione ed esclusione di offerenti

### 2.1 Decisione di aggiudicazione

La decisione di aggiudicazione (o delibera), decreta l'aggiudicatario e l'eventuale contemporanea esclusione dalla procedura di uno o più offerenti (art. 33 cpv. 1 LCPubb). Essa deve essere notificata mediante comunicazione a tutti i concorrenti (cpv. 1) e inoltre deve (cpv. 2; cfr. Malfanti, 2001, pp. 452-453):

- indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte;
- i criteri di aggiudicazione adottati;
- i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.

Inoltre la decisione deve essere trasmessa in copia per conoscenza all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (indirizzo e-mail [dfc-ddc.ub@ti.ch](mailto:dfc-ddc.ub@ti.ch)) giusta gli artt. 2 e 5 lett d della *Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici* del 20 ottobre 1986 ([RL 653.100](#)) e, per le commesse a cui è obbligatorio l'iscrizione all'albo OTIA, all'Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino (indirizzo e-mail [aggiudicazione\\_lepia@otia.swiss](mailto:aggiudicazione_lepia@otia.swiss)) secondo l'art 26 della *Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto* del 24 marzo 2004 ([RL 705.400](#)).

Si rinvia ai relativi modelli di decisione, elaborati secondo le particolarità del genere di procedura.

### 2.2 Decisione di esclusione di offerenti

La decisione di esclusione, può essere intimata unicamente al concorrente escluso, o per praticità congiuntamente alla decisione di aggiudicazione. In tal caso il committente dovrà sincerarsi del rispetto della confidenzialità.

In particolare il committente esclude dalla procedura (cfr. Cassina, 2008, pp. 32-36) le offerte che presentano lacune formali rilevanti (art. 26 cpv. 2 LCPubb), di cui l'art. 42 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP fornisce un elenco non esaustivo, e gli offerenti che, segnatamente, nella gara (art. 25 LCPubb):

- non adempiono ai criteri di idoneità (lett. a);
- hanno dato o danno al committente indicazioni false (lett. b);
- non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b), ovvero non garantiscono: l'adempimento agli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni

in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi e normali di lavoro, rispettivamente non garantiscono la parità tra uomo e donna (lett. c);

- hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante (lett. d);
- sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento (lett. e);
- hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone (lett. f);
- hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione, per un periodo massimo di 5 anni secondo quanto previsto dall'art. 45a cpv. 1 LCPubb (lett. g).

### **2.2.1 Lacune formali (artt. 26 cpv. 2 LCPubb e 42 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP)**

Per maggiori dettagli consultare la scheda informativa [*Allestimento e trasmissione offerta*] al punto 6.

### **2.2.2 Criteri di idoneità non adempiuti e rispettati (art. 25 lett. a e c LCPubb)**

Per maggiori dettagli consultare la scheda informativa [*Criteri di idoneità*] al punto 1.5.

### **2.2.3 Fornire false indicazioni (art. 25 lett. b LCPubb)**

Per decretare l'esclusione dalla procedura, l'art. 25 lett. d LCPubb esige dal canto suo che i concorrenti devono fornire false indicazioni. False, secondo il significato comunemente attribuito al termine, sono per principio le indicazioni contrarie al vero. La falsità, ovvero la difformità dell'indicazione per rapporto alla verità oggettiva, può essere deliberata o scaturire da un errore involontario. Indicazioni false, che potrebbero essere in qualche modo ricondotte ad un'intenzione del concorrente di fuorviare il committente, devono per principio comportare l'esclusione dell'offerta. Considerato lo spazio che le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche riservano all'autocertificazione, il tradimento della fiducia riposta dal committente nella correttezza della controparte va sanzionato con rigore, indipendentemente dal ruolo che l'informazione inveritiera può avere effettivamente svolto nel quadro della delibera. Maggiore indulgenza va invece applicata nel caso di indicazioni false in quanto attribuibili a un involontario errore del concorrente. In questi casi, l'estromissione dalla procedura di aggiudicazione trova i propri limiti nel rispetto del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non tutti i dati erronei indicati dal concorrente in modo involontariamente contrario al vero sono suscettibili di provocare l'esclusione dell'offerta. Per giustificare una simile conseguenza occorre che l'irregolarità sia rilevante e che sia atta ad influire sulle valutazioni in base alle quali viene decisa l'aggiudicazione (cfr. STA 52.2019.654 del 14 maggio 2020 consid. 3.1).

#### Esempi giurisprudenziali:

- Referenza non realizzata: Sulla base della documentazione prodotta e delle stesse affermazioni del ricorrente, è inevitabile concludere che, a dispetto di quanto dichiarato nella sua offerta, il progetto portato a titolo di referenza non è stato (completamente) realizzato. In simili evenienze, si giustifica pertanto l'esclusione dell'offerta del ricorrente a dipendenza delle indicazioni, quantomeno erronee, che ha fornito al committente con cognizione in punto all'estensione e alla durata del mandato, lasciando intendere che il progetto definitivo fosse stato consegnato già nel corso del 2019 e si trovasse in una fase esecutiva, quando in realtà, per stessa ammissione del concorrente, non lo era affatto (STA 52.2019.654 del 14 maggio 2020 consid. 3.2).
- Personale non disponibile: Autisti dichiarati come disponibili per il comune erano comunque già occupati nel lotto E35 delle Strade cantonali e nel settore 4.0 delle Strade nazionali. Riguardo a quest'ultimi, al committente sono state fornite false indicazioni, ulteriore motivo atto a giustificare l'esclusione dalla gara (STA 52.2018.11 del 29 maggio 2018 consid. 3.3, confermata da STF 2C\_678/2018 del 5 giugno 2019).
- Programma lavori inverosimile: Sulla base della documentazione prodotta, è inevitabile concludere che, a dispetto di quanto dichiarato nella sua offerta, la deliberataria non è affatto in grado di approvvigionarsi di tutto il

materiale occorrente per la fabbricazione del fondale in soli 10 giorni (dalla conferma d'ordine; vedi anche, a titolo di confronto, l'offerta del ricorrente che per questa fase ha previsto 110 giorni lavorativi). L'indicazione, quantomeno erronea, che la ditta aggiudicataria ha fornito al committente con cognizione – stante la sua asserita esperienza decennale – non può in concreto che determinare l'esclusione della sua offerta. Tanto più che la durata di questa fase dei lavori da indicare nel capitolato non aveva scarsa importanza, quanto meno nella misura in cui avrebbe dovuto essere vincolante per il programma lavori, che, come visto, costituiva un documento determinante ai fini della classifica (STA 52.2016.399 del 27 marzo 2017 consid. 5.2).

- Durata dei lavori inverosimile: L'aggiudicataria non è riuscita a dimostrare la veridicità dell'indicazione temporale fornita al committente, in quanto riferita alle prime fasi dei lavori (*0 materiale già in magazzino*). Infatti dagli accertamenti del tribunale non emerge affatto che la resistente disponga – né tanto meno che disponeva – del materiale necessario per svolgere la commessa: i quantitativi giacenti nel suo deposito permettono infatti di rivestire appena la metà delle superfici. L'indicazione, quantomeno erronea, che la ditta deliberataria ha fornito al committente – con cognizione – non può che determinare l'esclusione della sua offerta. La durata dei lavori da indicare nel capitolato, che la stazione appaltante ha chiesto di spiegare, non aveva infatti scarsa importanza. Al contrario, come visto, essa era decisiva per l'assegnazione delle note per il criterio dei termini, al quale è stato attribuito un fattore di ponderazione del 15%, con un metodo di valutazione che, come visto, premiava chiaramente le offerte con una minor durata dei lavori. Durata che, come specificava il capitolato, era riferita a tutte le opere e non solo all'esecuzione dei lavori sul cantiere (STA 52.2015.141 del 21 luglio 2015 consid. 4.3-4.5).
- Alterazione documento: L'alterazione del documento volto a comprovare l'avvenuto pagamento dei premi LPP sino al 30 settembre 2011 non ha permesso alla RI 1 di accaparrarsi la commessa. La contraffazione è stata infatti scoperta prima, cosicché la ricorrente è stata esclusa dall'aggiudicazione, conseguita da altri (STA 52.2012.466 del 24 gennaio 2013 consid. 3.1).
- Referenza non realizzata: L'aggiudicataria ha indicato come referenza la realizzazione di un capannone che le sarebbe stato commissionato dall'arch. A, nel frattempo deceduto, per un importo di CHF 570'000.00. L'indicazione è inveritiera, poiché il lavoro è stato eseguito da una ditta terza. Nemmeno la resistente lo nega. Per giustificarsi, essa si limita ad allegare di aver comunque curato la progettazione dell'opera. Precisa inoltre che anche l'importo indicato sarebbe erroneo, in quanto trascritto con uno zero di troppo. Le indicazioni fornite sono comunque insincere. Esse non presentano inoltre connotazioni tali da permettere di attribuirle a un semplice errore involontario. Chi partecipa ad un concorso per l'esecuzione di un'opera di carpenteria metallica non può in buona fede indicare come referenza la semplice progettazione di un'opera analoga. Anche uno sprovveduto in materia è in grado di rilevare che tra le due prestazioni non esiste un sufficiente grado di affinità. Un conto è la progettazione, un altro conto è l'esecuzione. Il fatto che entrambe le prestazioni siano riferite a un'opera di carpenteria metallica non basta per considerarle analoghe. Valutate tutte le circostanze, la fattispecie perfeziona gli estremi dell'esclusione della resistente dalla gara (STA 52.2005.200 dell'8 agosto 2005 consid. 2.2).

#### 2.2.4 Impedire una libera concorrenza (art. 25 lett. d LCPubb)

Per decretare l'esclusione dalla procedura, l'art. 25 lett. d LCPubb esige dal canto suo che i concorrenti devono assumere iniziative concrete, finalizzate al conseguimento dell'aggiudicazione. Simili comportamenti sono nel contempo considerati gravi violazioni della LCPubb. La violazione si riallaccia all'art. 5 della *Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza* del 6 ottobre 1995 (Legge sui cartelli, LCart - [RS 251](#)), che considera illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace (accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti, fissano direttamente o indirettamente i prezzi, limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, oppure operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali). Simili intese disattendono in effetti l'obiettivo di promuovere un'efficace e libera concorrenza tra gli offerenti (art. 1 lett. b LCPubb), quello di favorire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (art. 1 lett. e LCPubb), rispettivamente quello di garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti (art. 1 lett. a LCPubb; cfr. STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid. 3.2.1; STA 52.2012.466 del 24 gennaio 2013 consid. 3.2).

Nel fatto di avere i medesimi amministratori o di essere controllate dalle stesse persone non è ravvisabile alcun comportamento illecito. È un semplice dato di fatto, che può assurgere a indizio di un'intesa di tipo cartellistico soltanto in concorso con altri elementi. Non è quindi atto, da solo, a giustificare l'esclusione delle offerte. La LCPubb non vieta di principio a due società diverse, che fanno capo agli stessi titolari o sono controllate dalle stesse persone, di inoltrare ognuna un'offerta per lo stesso concorso. Né impedisce d'altra parte ad uno stesso partecipante di insinuare due distinte offerte per la medesima gara (cfr. STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid. 3.2.2).

#### Esempi giurisprudenziali:

- Comportamento illecito non ravvisabile: Le imprese X, Y e Z sono società giuridicamente indipendenti, nei cui consigli di amministrazione siedono, fra gli altri, A e/o B. È pertanto innegabile che le tre ditte siano in parte amministrate dalle stesse persone. Tale circostanza non basta tuttavia a rimproverare ai predetti offerenti alcun comportamento tale da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante (art. 25 lett. d LCPubb). In particolare, il semplice fatto che le imprese in discussione siano giunte al 7°, 12°, rispettivamente 15° posto della graduatoria, non consente ancora di concludere che esse abbiano preso parte al concorso *senza avere apparentemente alcun interesse diretto all'aggiudicazione* né che le loro offerte fossero *destinate intenzionalmente all'insuccesso*. Il ricorrente si limita ad addurre le predette circostanze quali indizi di una concertazione delle offerte, non sostanzia tuttavia le sue affermazioni con elementi concreti tali da far pensare che le ditte X, Y e Z abbiano preso accordi illeciti al fine di distorcere il gioco della concorrenza. Nulla agli atti permette del resto di confermare i sospetti dell'insorgente. La semplice partecipazione alla gara da parte di ditte amministrate dalle stesse persone non può condurre alla loro esclusione, ritenuto che né l'ordinamento delle commesse pubbliche, né le disposizioni di gara concretamente applicabili, impediscono d'altronde l'inoltro di offerte multiple da parte di uno stesso concorrente (STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid. 4.2).
- Comportamento illecito non ravvisabile: Gli atti di gara disponevano che per la commessa in oggetto i concorrenti potevano inoltrare più offerte (*concorrente in più lotti*). Ogni concorrente poteva però aggiudicarsi al massimo uno dei tre settori in appalto. Nel caso concreto, nulla vietava a un'impresa di costruzione di presentare un'offerta in più settori e non solo in quello dove ha sede ed è operativa. La circostanza per cui un gruppo di imprese abbia inoltrato delle offerte anche in settori geograficamente sfavorevoli non basta tuttavia a rimproverare loro alcun comportamento tale da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante (art. 25 lett. d LCPubb). Concorrenza che non può dirsi intralciata neppure per il (solo) fatto che i rappresentanti di due ditte si sarebbero incontrati, prima dell'inoltro delle offerte, per discutere di un'eventuale collaborazione in vista della partecipazione alle gare d'appalto. Il Consorzio si limita infatti ad addurre i predetti fatti quali indizi di un accordo interaziendale destinato a influenzare il prezzo medio determinante per calcolare il punteggio relativo all'attendibilità del prezzo, non sostanzia tuttavia le sue affermazioni con elementi concreti tali da far supporre che le ditte in questione abbiano preso accordi illeciti al solo fine di falsare il risultato del punteggio relativo all'attendibilità del prezzo e, quindi, l'esito delle gare d'appalto. Nulla agli atti permette di confermare i sospetti del ricorrente e in queste condizioni, non spetta di certo al Tribunale di ricercare d'ufficio la verità. Queste censure ricorsuali si avverano pertanto infondate (STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid. 5.2).
- Comportamento illecito non ravvisabile: Le ditte X, Y e Z sono società giuridicamente indipendenti che fanno parte, insieme ad altre due aziende del settore, di W, un gruppo di imprese non iscritto a registro di commercio. Tra i soci della Y vi sono X, che detiene il 22.5% delle quote sociali, A, membro del consiglio di amministrazione del X, B, socio e gerente della stessa Y nonché delegato del consiglio di amministrazione della X, e C, il quale è al contempo socio della Z. È pertanto innegabile che l'aggiudicataria sia in parte anche proprietaria di un'altra società concorrente e che le tre ditte siano parzialmente detenute e amministrate dalle stesse persone. Tali circostanze non bastano tuttavia a rimproverare alle predette offerenti, e in particolare all'aggiudicataria, alcun comportamento tale da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante (art. 25 lett. d LCPubb). La ricorrente si limita ad addurre i predetti fatti quali indizi di una concertazione delle offerte, non sostanzia tuttavia le sue affermazioni con elementi concreti tali da far pensare che le ditte abbiano preso accordi illeciti al fine di distorcere il gioco della concorrenza. Né spiega in che modo l'insinuazione delle offerte, i cui importi sono tutto sommato in linea con quello dell'insorgente stessa, avrebbero permesso di favorire l'aggiudicataria. Nulla agli atti permette del resto di confermare i sospetti della ricorrente (STA 52.2016.611 del 30 marzo 2017 consid. 3.2).
- Comportamento illecito non ravvisabile: Non risulta che i titolari o membri dirigenti abbiano assunto comportamenti tali da sopprimere o pregiudicare in modo rilevante la concorrenza. L'inoltro della dichiarazione

alterata non è in particolare riconducibile a un qualsivoglia comportamento atto a intralciare in modo rilevante la concorrenza, ma comporta l'esclusione per falsa indicazione (STA 52.2014.454 del 28 agosto 2015 consid. 3.1).

- **Comportamento illecito non ravvisabile:** Il semplice fatto di avere amministratori comuni non permette di dedurre l'esistenza di accordi illeciti, volti a conseguire l'aggiudicazione e quindi suscettibili di impedire un'effettiva e libera concorrenza. Nessun indizio suffraga una simile conclusione. Nemmeno le ricorrenti del resto pretendono che le ditte resistenti abbiano stipulato intese o assunto comportamenti, volti a conseguire l'aggiudicazione o altrimenti atti a ostacolare in modo rilevante il libero gioco della concorrenza. A maggior ragione va esclusa una simile ipotesi ove si consideri che hanno inoltrato offerte per lotti diversi (STA 52.2003.113 del 30 aprile 2003 consid. 4.1).

## **2.2.5 Oggetto di procedura di concordato o di fallimento (art. 25 lett. e LCPubb)**

Per decretare l'esclusione dalla procedura, l'art. 25 lett. e LCPubb esige dal canto suo che i concorrenti siano oggetto di una procedura di concordato o di fallimento.

La procedura di fallimento è retta dagli artt. 159 e segg. della *Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento* dell'11 aprile 1889 (LEF - [RS 281.1](#)), mentre quella concordataria dagli artt. 293 e segg. LEF.

L'informazione, almeno per la procedura di fallimento, è generalmente rilevabile dalla consultazione del Registro di commercio e dalle pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale e/o sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Per approfondimenti si rimanda pure alla *Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento* del 12 marzo 1997 (LALEF - [RL 280.100](#)).

## **2.2.6 Possedere i medesimi titolari o essere controllati dalle stesse persone (art. 25 lett. f e g LCPubb)**

L'art. 25 lett. f LCPubb, previsto allo scopo precipuo "di frenare [...] il fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con il pagamento delle imposte o con l'osservanza delle leggi previdenziali, concorrono all'assegnazione di commesse pubbliche con altri nominativi societari, aventi comunque la stessa sostanza aziendale" (cfr. Rapporto 4806 R del 19 gennaio 2001 della Commissione della legislazione sul messaggio 28 ottobre 1998 concernente l'adozione della LCPubb, p. 15), non intende escludere dalla gara tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali operano persone attive a livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai principi dell'art. 5 LCPubb. Si evince che ai fini dell'esclusione non basta che vi sia identità a livello di titolari o di detentori del potere di disposizione, ma occorre anche che questi dirigenti siano attivi in seno ad aziende che disattendono i principi suddetti, segnatamente a ditte che sono in mora con il pagamento degli oneri sociali. Non è necessario che queste ultime partecipino al concorso. Lo scopo della norma è invero quello di estromettere dalla gara quelle imprese che sono soltanto l'emanazione di altre ditte, impedita a partecipare o comunque da escludere perché disattendono il principio in questione. Non è quello di impedire a certe società di partecipare a un concorso soltanto perché hanno i medesimi titolari o sono controllate dalle medesime persone. Lo stesso principio vale dunque per il motivo previsto all'art. 25 lett. g LCPubb, che impone l'estromissione dalla gara degli offerenti che hanno i medesimi titolari di concorrenti esclusi ai sensi dell'art. 45a (a titolo di sanzione amministrativa) o sono controllati dalle stesse persone (cfr. STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid. 3.1; Cassina, 2008, pp. 33-34).

### Esempi giurisprudenziali:

- **Adempimento obblighi:** Le resistenti adempiono gli obblighi contributivi indicati dall'art. 5 lett. c LCPubb. I dirigenti citati delle ricorrenti non siedono d'altro canto in consigli d'amministrazione di ditte che non fanno fronte a tali obblighi. Non è quindi soddisfatta la seconda delle condizioni che la norma in esame, intesa nel senso sopra illustrato, pone per giustificare l'esclusione (STA 52.2003.113 del 30 aprile 2003 consid. 4.2).

## 2.2.7 Altri motivi

---

Gli elenchi dei motivi di esclusione previsti dalla legge non sono esaustivi. In generale deve trattarsi di motivi impellenti, riconducibili al concorrente stesso o all'offerta inoltrata (cfr. Cassina, 2008, p. 35). In particolare altri motivi di esclusione sono quelli conati dal committente tramite la documentazione di gara, ossia la *lex specialis* della procedura.

### Esempi giurisprudenziali:

- Variante non consentita: Offerta con una variante non permessa dalle condizioni di gara (STA 52.2018.464 del 20 dicembre 2018 consid. 4.3.2).
- Preventivo del committente superato: Esclusione di due concorrenti per superamento del preventivo di riferimento, disposizione di gara che non lasciava margine di apprezzamento (STA.52.2017.406/407 del 18 aprile 2018 consid. 3.2).
- Allegato richiesto mancante: Offerta incompleta secondo la clausola killer del committente rimasta incontestata nel bando (STA 52.2016.399 del 27 marzo 2017 consid. 6.3).
- Programma lavori modificato: Modifica del programma lavori da parte di un offerente, che contrariamente a quanto previsto dalle prescrizioni di gara, prevedeva la sovrapposizione di alcune fasi, esponendo così delle tempistiche irreali e rendendo di fatto impossibile il confronto tra la sua offerta e quella degli altri concorrenti (STA 52.2016.386 del 17 febbraio 2017 consid. 3).
- Programma lavori incompleto: Allestimento incompleto del programma lavori, che doveva comprendere il diagramma della manodopera (STA 52.2016.396 del 7 febbraio 2017 consid. 2.4).

## 2.2.8 Formalismo eccessivo

---

Dal profilo generale, occorre verificare che l'esclusione non costituisca un formalismo eccessivo a dipendenza delle circostanze (cfr. Cassina, 2008, pp. 34-35).

### Esempi giurisprudenziali:

- Carente impaginazione del capitolato: Le carenze d'impaginazione di un capitolato (assenza di "puntini" per l'indicazione dell'importo totale) imponevano al committente di far uso di una ragionevole tolleranza. L'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione – benché esplicitamente comminata dal capitolato in caso di omessa indicazione dei prezzi totali – configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità, essendo l'offerente palesemente stato indotto in errore dalla mancanza di chiarezza del capitolato (STA 52.2019.9 del 3 aprile 2019 p. 6).
- Scritta trasversale: L'esclusione dell'offerta (aggiudicataria) per la semplice apposizione di una "scritta trasversale blu" per segnalare la mancata intenzione di non fare uso di personale a prestito, anziché apponendo una crocetta nell'apposito quadratino predisposto dalla committenza, avrebbe costituito un formalismo eccessivo (STA 52.2018.464 del 20 dicembre 2018 consid. 4.3.2).

## 3. Decisione di interruzione o di annullamento della procedura e rinuncia alla commessa

---

L'art. 13 lett. i CIAP sancisce che le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi. Di principio, tali sono tutti i motivi per i quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possono ragionevolmente esigere che il committente proceda all'aggiudicazione (cfr. STA 52.2017.569-52.2018.94 del 9 agosto 2018 consid. 3.2).

Dal canto suo l'art. 34 cpv. 1 LCPubb precisa che in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute. Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2). La norma limita il potere d'apprezzamento riservato al committente in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate,

permettendogli di rinunciare soltanto nel caso in cui sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali (cfr. STA 52.2019.642 del 24 aprile 2020; Cassina, 2008, pp. 49-50; Poltier, 2014, n. 359, pp. 226-227).

In quest'ordine di idee, secondo l'art. 55 RLCPubb/CIAP il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare se (elenco non esaustivo):

- non realizza il progetto (lett. a);
- nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissati nei documenti di gara (lett. b);
- si prevedono offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro (lett. c.);
- le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati (lett. d);
- esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti (lett. e);
- si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste (lett. f).

Tra i motivi che possono entrare in linea di conto ai fini di un legittimo annullamento dell'aggiudicazione ci sono anche i vizi essenziali di procedura, rispettivamente di impostazione della gara (cfr. STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.1; Poltier, 2014, n. 361, pp. 228-229). Ne discende che solo a titolo eccezionale il committente può interrompere la procedura, misura che appare dunque come ultima ratio (cfr. STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.2).

Secondo la giurisprudenza cantonale e federale (cfr. STA 52.2019.642 del 24 aprile 2020 consid. 2.2, con particolare riferimento a DTF 141 II 353 consid. 6.1 e 6.4 e DTF 134 II 192 consid. 2.3) sono suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione, in via eccezionale, tutte quelle circostanze oggettive che permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi del committente, segnatamente quelli derivanti dal principio della buona fede e dal divieto di discriminazione. A differenza della rinuncia definitiva a eseguire l'opera o a procurarsi una determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nel caso di una nuova procedura (cfr. Cassina, 2008, p. 51).

Si rinvia ai relativi modelli di decisione, elaborati secondo le particolarità del genere di procedura.

### **3.1 Progetto non realizzato (art. 55 lett. a RLCPubb/CIAP)**

---

L'interruzione della procedura di aggiudicazione se il committente non realizza il progetto, può verificarsi ad esempio quando la messa a concorso è subordinata allo stanziamento di un credito, che poi non viene stanziato. Oppure sulla scorta di nuovi elementi acquisiti, o se constata di non averne più bisogno (cfr. Poltier, 2014, n. 360 p. 227).

### **3.2 Offerta che non adempie le esigenze (art. 55 lett. b RLCPubb/CIAP)**

---

L'interruzione della procedura di aggiudicazione può avvenire qualora nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissate nei documenti di gara. Contrariamente al punto 3.1, in questo caso il bisogno della prestazione sussiste, di maniera che il committente deve ripetere la procedura (cfr. Poltier, 2014, n. 361, p. 228) o procedere, rispettando le condizioni restrittive tramite un incarico diretto eccezionale, segnatamente giusta l'art. 7 cpv. 3 lett. a LCPubb. Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda informativa *[Genere e scelta della procedura]* al punto 4.2.1.

### 3.3 Modifica delle condizioni quadro (art. 55 lett. c RLCPubb/CIAP)

L'interruzione della procedura di aggiudicazione a seguito della modifica delle condizioni quadro, per la quale si prevedono offerte più favorevoli, può intervenire ad esempio se il committente viene a conoscenza di nuove tecniche nel corso della procedura. Oppure ancora se l'interesse per il concorso attuale non è stato recepito in modo tale da poter disporre di un numero sufficiente di offerte valide per permettere al committente di aggiudicare le opere in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ottica di un uso parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche, principio cardine vigente nell'ambito delle commesse (art. 1 lett. d LCPubb; cfr. STA 52.2019.642 del 24 aprile 2020 consid. 3.1).

Tuttavia la semplice aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per sé atta a giustificare l'annullamento e la ripetizione della gara. Un simile modo di procedere sarebbe contrario al principio della buona fede, poiché dopo l'apertura delle offerte qualsiasi ripetizione della procedura di aggiudicazione è quantomeno potenzialmente in grado di procurare al committente offerte più vantaggiose (cfr. STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.2)..

#### Esempi giurisprudenziali:

- Mancanza di concorrenza: Nel quadriennio precedente avevano partecipato al concorso tre ditte, nell'attuale gara il committente ha potuto contare solo un offerente. Non v'è chi non veda che a fronte di condizioni di partecipazione tutto sommato adeguate alle opere di manutenzione delle arginature e che avevano dato buona prova di sé in precedenza, la concorrenza in questo frangente è effettivamente venuta meno. Malgrado un allentamento dei criteri di idoneità, e a fronte di criteri di aggiudicazione pressoché identici rispetto ai quattro anni precedenti, l'interesse per il concorso attuale non è stato recepito in modo tale da poter disporre di un numero sufficiente di offerte valide per permettere al committente di aggiudicare le opere in base all'offerta economicamente più vantaggiosa (STA 52.2019.642 del 24 aprile 2020 consid. 3.1).
- Mancanza di concorrenza: A sostegno della propria decisione di annullamento/interruzione il committente ha sostenuto che nel concorso instaurato sarebbe venuta a mancare di fatto la concorrenza (motivo di eventuale annullamento secondo il capitolato), siccome delle tre offerte pervenute, per finire due sono state escluse. Al riguardo il Tribunale amministrativo ha però ritenuto determinante il fatto che il committente abbia comunque proceduto alla valutazione delle offerte (pur sapendo sin dall'inizio che due ditte su tre sarebbero state escluse) e abbia comunque assegnato i lavori in questione al consorzio rimasto in gara. Solo dopo l'inoltro del ricorso contro la decisione di aggiudicazione è rivenuto sulla sua decisione, invocando, quale unica giustificazione, il numero insufficiente di concorrenti per interrompere la gara. Soluzione quest'ultima che è quindi stata sconfessata dal Tribunale che ha accolto il ricorso e ripristinato la procedura concorsuale, con successiva evasione del ricorso contro l'aggiudicazione (STA 52.2017.495 del 14 agosto 2018 consid. 3).
- Modifica delle condizioni quadro non provate: Il cambiamento delle condizioni-quadro, addotto dal committente soltanto in sede di risposta al ricorso, non è d'altro canto stato sufficientemente provato (a sua detta riduzione dei prezzi praticati dalle ditte del ramo di oltre il 25%). Una verosimile eventuale diminuzione di prezzi prevista nell'ordine del 5/10% non è comunque tale da giustificare l'annullamento della gara allo scopo di ripeterla. Vantaggi di questo ordine di grandezza possono in effetti essere facilmente previsti in tutti i casi di ripetizione della gara. Del resto, il prezzo non è l'unico fattore da considerare per apprezzare il vantaggio che il committente può trarre da una ripetizione della procedura (STA 52.2005.342 del 12 dicembre 2005 consid. 3.2).

### 3.4 Aspetti economici (art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP)

L'interruzione della procedura di aggiudicazione per sorpasso manifesto del limite dei crediti stanziati (art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP) va ammesso con particolare cautela, onde evitare che questo parametro interferisca indebitamente nell'elaborazione delle offerte, alterando il gioco della libera concorrenza. La giurisprudenza ha ritenuto giustificata un'interruzione della procedura per questo specifico motivo quando le offerte inoltrate superano di oltre il 25% il preventivo del committente in base al quale sono stati stanziati i crediti ed è stato allestito il capitolato. La prudenza nel riconoscimento di questo particolare motivo d'interruzione della gara è ancor più doverosa dopo che la prassi cantonale in materia di commesse pubbliche ha concesso al committente la possibilità di fissare internamente un limite massimo di spesa, che non viene reso noto al momento dell'apertura della gara, ma soltanto al momento dell'apertura delle offerte o

addirittura soltanto in caso di ricorso contro un'eventuale decisione di annullare il concorso (cfr. STA 52.2019.642 del 24 aprile 2020 consid. 2.3; STA 52.2016.101 del 15 giugno 2016 consid. 4.2).

#### Esempi giurisprudenziali:

- Superamento dei crediti allocati: Il preventivo di spesa generale 2020 del committente prevede un importo annuo di CHF 75'000.00 da destinare ai lavori di manutenzione delle opere di arginatura. Per il quadriennio 2020-2023 si avrebbe quindi un totale di CHF 300'000.00 per queste opere. L'offerta del ricorrente di CHF 427'025.15 supera le disponibilità accordate di ben il 42%. Di conseguenza, a fronte di questa rilevante previsione di sorpasso, la decisione di annullamento è legittima (STA 52.2019.642 del 24 aprile 2020 consid. 3.2).
- Superamento del preventivo di riferimento: il preventivo del committente, di CHF 169'500.00, è effettivamente inferiore a tutte le offerte presentate e si distanzia dalla media delle 11 offerte formalmente valide del 14.30%. È pur vero, tuttavia, che il medesimo si discosta soltanto del 5.75% dal prezzo proposto dalla ricorrente. Tale circostanza dimostra semmai soltanto che il preventivo è poco attendibile, ma non ancora del tutto inutilizzabile come discrimine per l'ammissione in gara delle offerte. Dai predetti elementi non emerge insomma che il preventivo del committente sia inaffidabile al punto da ritenerne lesivo del diritto l'impiego nella valutazione delle offerte. Inoltre la clausola del committente di fissare internamente un limite massimo di spesa, permette sostanzialmente di interrompere la gara anche in caso di lieve sorpasso del preventive di tutte le offerte, inferiore a quello che la giurisprudenza elaborata attorno all'art. 34 LCPubb considera importante motivo. In queste circostanze non occorre verificare se l'annullamento del concorso sia giustificato da un notevole superamento dei crediti allocati, essendo lo stesso fondato sull'assenza di offerte valutabili in seguito all'applicazione di una disposizione di gara che ne imponeva l'estromissione (STA 52.2018.616 del 16 maggio 2019 consid. 3.1 e 3.2).
- Superamento dei crediti allocati: Il consulente del committente ha calcolato che il credito a disposizione per la commessa in oggetto assomma a CHF 190'680.00 (IVA compresa). A fronte di questi dati, che la ricorrente non ha contestato, emerge con evidenza che il prezzo offerto da quest'ultima (CHF 380'908.00) corrisponde a quasi il doppio del credito a disposizione del committente. Del resto, appare già d'acchito esorbitante se posto in confronto al credito complessivo di CHF 250'000.00 (IVA esclusa) inizialmente destinato non solo alla fornitura ma anche alla posa dell'impianto (STA 52.2018.519 del 12 marzo 2019 consid. 3.2).
- Superamento del preventivo interno ma non dei crediti allocati: Il committente ha rinunciato ad aggiudicare la commessa poiché l'offerta più bassa superava del 38% il preventivo interno allestito dal committente, preventivo che nel bando non era stato indicato come strumento per la valutazione delle offerte. Il credito allocato per il progetto era superiore alle tre offerte inoltrate (STA 52.2013.496 del 24 gennaio 2014 consid. 3).
- Superamento del preventivo di riferimento: La decisione è giustificata dall'importante sorpasso ( $\Delta + 39\%$ ) riscontrabile tra il preventivo interno (CHF 108'000.00) e l'offerta della ricorrente (CHF 150'738.50), la prima che avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazione. La maggior spesa è talmente importante da giustificare l'interruzione della procedura allo scopo di ripeterla. Le offerte inoltrate superano infatti di gran lunga il preventivo del committente aumentato del 25%, limite oltre il quale la giurisprudenza riconosce un motivo importante per interrompere la procedura (STA 52.2008.446 del 12 febbraio 2009 consid. 3).
- Superamento dei crediti allocati: La differenza fra l'offerta della ricorrente (CHF 265'079.75), risultata la minore fra quelle inoltrate, e la spesa preventivata per le opere da capomastro (CHF 217'352.00), in base alla quale è stato stanziato il credito è importante (CHF 47'727.75 = 21.95%). Lo scarto è superiore al margine di attendibilità che secondo le norme SIA devono avere i preventivi allestiti in base a progetti definitivi (+/-10%). Esso si situa comunque al di sotto del limite che secondo la giurisprudenza citata può giustificare un annullamento del concorso, la decisione di annullamento è pertanto lesiva (STA 52.2008.45 del 3 marzo 2008 consid. 3).

### 3.5 Accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti (art. 55 lett. e RLCpubb/CIAP)

---

L'interruzione della procedura di aggiudicazione per indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti, va ponderato bene. Tale motivo di annullamento può essere valutato alla stregua dell'esclusione giusta l'art. 25 lett. d LCPubb (vedi punto 2.2.4).

#### Esempi giurisprudenziali:

- Accordo inesistenze: Dagli atti non emergono indizi concreti suscettibili di suffragare il sospetto di un accordo illecito fra i concorrenti. Il rapporto del progettista attribuisce il sorpasso al fatto che le imprese di costruzione, in questo momento congiunturale di abbondanti commesse, considerano poco interessante il lavoro messo a concorso. Ad accreditare questa deduzione sta il fatto che solo quattro delle otto ditte che hanno richiesto la documentazione di gara hanno inoltrato un'offerta. Questa particolare situazione, non del tutto imprevedibile, induce questo tribunale a considerare la tutela delle aspettative suscitate nei concorrenti dalla procedura d'aggiudicazione prevalente per rapporto all'interesse del committente ad annullarla al fine di appaltare in seguito a miglior mercato i lavori messi a concorso (STA 52.2008.45 del 3 marzo 2008 consid. 3).

### 3.6 Modifica sostanziale delle prestazioni richieste (art. 55 lett. f RLCpubb/CIAP)

---

L'interruzione della procedura di aggiudicazione resa necessaria da una modifica sostanziale delle prestazioni richieste, impone dei motivi impellenti. Se la modifica delle prestazioni riguarda dei punti di dettaglio, la correzione può di principio intervenire durante la procedura in corso (cfr. Poltier, 2014, n. 362 p. 229).

Ad esempio qualora, nel quadro di un concorso indetto per aggiudicare le opere di una singola fase di un piano da attuare a tappe successive, il committente decida di anticipare la realizzazione di una fase successiva, inizialmente non prevista, il progetto della fase messa a concorso non subisce alcuna modifica sostanziale (cfr. STA 52.2007.178 del 12 luglio 2007 consid. 3).

#### Esempi giurisprudenziali:

- Modifica delle prestazioni non date: Il committente ha invocato la mancata presa in considerazione delle conseguenze tecniche e finanziarie indotte dalla tipologia d'impianti proposti sulle altre parti d'opera, non oggetto del concorso (opere edili e genio civile) e relative ai lavori di ultimazione della stazione di trattamento, che potrebbero incidere in modo differenziato e sostanziale. I concorrenti non erano tenuti a quantificare questi costi necessari all'inserimento del proprio impianto nell'edificio esistente, una lacuna del bando. Questo motivo, da solo, non giustificerebbe quindi l'interruzione della procedura (STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 6).
- Modifica delle prestazioni: Il committente, in seguito all'apertura delle offerte, ha deciso di modificare il progetto su un punto di un certo rilievo. Già dalle argomentazioni dell'insorgente si deduce che la modifica comporta per gli offerenti lo studio di una soluzione completamente diversa, che necessita valutazioni sulle modalità di esercizio, sul rischio di sabotaggio e sulla gestione degli spazi e la cui attuazione è ipotizzata dalla stessa per mezzo di *impianti provvisori multi-barriera di dimensioni importanti, come svariati container da 40"*. Un simile cambiamento incide inoltre inevitabilmente sul programma lavori e sul prezzo (STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 5.3).
- Modifica delle prestazioni non date: Il committente ha anzitutto giustificato la decisione impugnata prevalendosi di *modificate esigenze di gestione del cantiere, rispettivamente di sostanziali modifiche tecniche e progettuali dell'opera nel frattempo intervenute*. Il motivo addotto dal committente appare quantomeno pretestuoso, per non dire inverosimile. Si stenta in effetti a credere che il committente abbia aperto un concorso per aggiudicare lavori di questa importanza senza conoscere in modo approfondito le caratteristiche del calcestruzzo da risanare. La soppressione della possibilità del subappalto e la suddivisione della commessa in parti d'opera non costituiscono motivi talmente impellenti da imporre una ripetizione del concorso (STA 52.2009.13 del 16 marzo 2009 consid. 4.1).
- Modifica delle prestazioni non date: Dalla relazione del progettista, emerge chiaramente che la modifica del progetto, addotta dal committente per suffragare il provvedimento impugnato, consiste essenzialmente

nell'aggiunta dei lavori di posa di alcune tratte di canalizzazione, del valore di circa CHF 300'000.00, non previsti dal progetto iniziale, oggetto del presente contenzioso. Le modifiche apportate consistono essenzialmente in un'estensione degli interventi inizialmente previsti. Esse non scaturiscono da circostanze nuove, che il committente non poteva ragionevolmente prevedere, ma dalla decisione del committente di approfittare dei lavori in corso, che in un primo tempo li avevano esclusi, per anticipare degli interventi, che sarebbero comunque stati eseguiti in futuro. Le ripercussioni di questa aggiunta sul progetto in discussione sono minime. Esse si riducono, infatti, a un semplice ridimensionamento della stazione di pompaggio, nella quale verranno immesse soltanto le acque luride, a esclusione di quelle meteoriche. Per il resto il progetto non subisce modifiche. Viene unicamente aggiunta una tappa del piano generale di smaltimento (PGS) che il committente prevedeva di realizzare soltanto successivamente (STA 52.2007.178 del 12 luglio 2007 consid. 3).

### 3.7 Altri motivi

#### Esempi giurisprudenziali:

- Lacune del bando: Il committente intende indire una nuova gara, da un lato stabilendo condizioni più precise su alcuni aspetti che non erano stati definiti con il bando di concorso, ma che si sono rilevati importanti, dall'altro modificando il progetto su un punto rilevante. Occorre dunque riconoscere l'esistenza di un motivo sufficiente per annullare la gara ai sensi dell'art. 55 RLCPubb/CIAP e della giurisprudenza sopra evocata. Benché tali questioni derivino sostanzialmente da lacune del capitolato, ancora non si intravede nell'odierno atteggiamento del committente un agire contrario al principio della buona fede né altrimenti contrario al diritto (STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 7).
- Bando impostato in maniera eccessivamente permissiva: Il fatto che la soluzione sia stata ritenuta inadeguata, malgrado rispettasse le esigenze poste dal capitolato, porta necessariamente a concludere che il committente non aveva previsto una simile conseguenza e ha quindi impostato il bando di concorso in maniera eccessivamente permissiva su questo aspetto, che rilevando della sicurezza alimentare, non può essere ritenuto di secondaria importanza (STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 4.3).
- Modifica sostanziale delle condizioni di accesso alla gara che impone l'annullamento del bando: Gli atti di gara sono lacunosi, in particolare la clausola con cui il committente ha ammesso il consorzio fra offerenti può avvenire unicamente tra controllori abilitati, senza specificare la natura dell'abilitazione (STA 52.2019.375 del 16 gennaio 2020 consid. 5.3).
- Disposizione speciale del bando: La clausola conferisce alla stazione appaltante un certo potere discrezionale per prescindere da un'aggiudicazione non solo nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risponda alle prescrizioni di gara (art. 55 lett. b RLCPubb/CIAP), ma anche nel caso ne fosse rimasta una sola. La volontà del committente di ripetere la gara (al concorso avevano partecipato solo tre ditte, tra cui una subito esclusa per motivi formali e un'altra constatata l'impossibilità della stessa di eseguire in proprio delle opere previste nel capitolato), estendendo la possibilità di subappalto anche ad altre prestazioni al fine di facilitare l'accesso a ulteriori concorrenti nell'ottica di ottenere offerte più vantaggiose, non fa altro che attuare il principio basilare della promozione di un'efficace concorrenza tra offerenti. Queste ragioni prevalgono quindi sull'interesse dei singoli concorrenti, desunto in particolare dal principio della buona fede, a che la gara venga portata a buon fine (con una decisione di delibera) così come è stata instaurata sin dall'inizio (STA 52.2017.569-52.2018.94 del 9 agosto 2018 consid. 4.1 e 4.2).
- Decorrenza del termine di validità delle offerte: La semplice decorrenza del termine di validità delle offerte, provocata dalla apparentemente deliberata passività del committente, non costituisce una giustificazione sufficiente per interrompere la procedura di aggiudicazione. Tanto meno quando si consideri che il committente ha rinunciato ad avvalersi della possibilità di chiederne una proroga, che si era riservato con il capitolato (STA 52.2005.342 del 12 dicembre 2005 consid. 3.1).

## 4. Decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito di una procedura selettiva

---

La decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito di una procedura selettiva determina i candidati idonei a presentare un'offerta, i quali saranno gli unici ad avere il diritto (e non il dovere) a inoltrare l'offerta vera e propria (cfr. Cassina, 2008, p. 24). Il committente comunica a tutti i partecipanti l'esito della selezione tramite decisione formale, che è soggetta a ricorso (artt. 15 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. c CIAP e 37 lett. c LCPubb).

Nella prima fase sono fissati i criteri d'idoneità da ottemperare da parte degli offerenti (candidature di offerenti). Gli offerenti che non adempiono tali criteri minimi stabiliti nel bando non saranno presi in considerazione per il proseguo della procedura (cfr. STA 52.2019.353 del 25 ottobre 2019 consid. 2.2), a essi sarà trasmessa una decisione di esclusione (vedi punto 2.2).

### Esempi giurisprudenziali:

- Ricorso contro l'ammissione alla seconda fase: La ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione del committente di ammettere il candidato A alla seconda fase del concorso. Il giorno in cui il candidato A ha presentato la sua candidatura, disponeva effettivamente dei veicoli Euro 6 necessari, immatricolati in Svizzera, come da criterio di idoneità di natura particolare sancito dal committente. Stando così le cose, la decisione del committente di ammetterla alla seconda fase del concorso non presta il fianco a nessuna critica (STA 52.2019.353 del 25 ottobre 2020 consid. 1.1 e 3.2).

## 5. Modifica della decisione

---

### 5.1 Annullamento

---

Fintanto che il termine di ricorso contro una decisione non è scaduto, la medesima non passa in giudicato. La sua modifica può dunque di massima intervenire d'ufficio o su richiesta delle parti per motivi fondati su un errore di fatto, di diritto o persino di opportunità contenuti nella decisione iniziale senza alcuna condizione particolare. Ciò vale senza speciali restrizioni nei casi in cui una decisione favorevole all'amministrato è atta a creare inconvenienti per altre parti. In queste circostanze infatti, l'amministrato deve comunque aspettarsi che la risoluzione a lui favorevole possa essere rimessa in causa da terzi abilitati a ricorrere (cfr. STA 52.2019.423 del 10 febbraio 2020 consid. 3.1).

In questi casi il committente deve emettere una nuova decisione entro il termine di ricorso, con cui annulla e sostituisce la precedente decisione.

### 5.2 Decisione di revoca

---

La revoca dell'aggiudicazione è un provvedimento riferito alle situazioni intercorse tra la delibera e la conclusione del contratto (cfr. STA.52.2020.231 del 29 maggio 2020 p. 4). L'art. 25 LCPubb prevede che il committente revoca l'aggiudicazione con gli aggiudicatari che, segnatamente, dopo l'aggiudicazione (per i dettagli dei motivi vedi punti 2.2.2-2.2.6):

- non adempiono ai criteri di idoneità (lett. a);
- hanno dato o danno al committente indicazioni false (lett. b);
- non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b), ovvero non garantiscono: l'adempimento agli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi e normali di lavoro, rispettivamente non garantiscono la parità tra uomo e donna (lett. c);
- hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante (lett. d);

- sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento (lett. e);
- hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone (lett. f);
- hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione, per un periodo massimo di 5 anni secondo quanto previsto dall'art. 45a cpv. 1 LCPubb (lett. g).

Una volta pronunciata l'aggiudicazione e cresciuta in giudicato la decisione, il committente può revocare tale decisione nella misura in cui sussistono i presupposti per l'adozione di un siffatto provvedimento. Una delle tipiche situazioni giustificanti la revoca di un'aggiudicazione si avvera allorché il committente scopre che la commessa è stata deliberata ad un concorrente inidoneo, che in quanto tale avrebbe dovuto essere escluso (cfr. STA 52.2011.596 del 7 febbraio 2012 p. 5) oppure ancora quando l'aggiudicatario è incapace di eseguire il lavoro appaltato (cfr. STA 52.2009.376 del 15 dicembre 2009 consid. 4.3).

Inoltre la rinuncia del concorrente aggiudicatario a stipulare il contratto non rimette, a sua volta, in discussione l'aggiudicazione. Non riapre in particolare la procedura di concorso. Non determina *eo ipso* la decadenza della decisione di delibera. Semmai, crea le premesse per revocarla. Atto, questo, che può essere ammesso qualora l'interesse all'adattamento della decisione alle mutate circostanze prevale sull'interesse alla sicurezza del diritto (cfr. STA 52.2003.254 del 15 settembre 2003 consid. 2.1).

Infine la revoca dell'aggiudicazione comporta il ripristino del procedimento concorsuale; per chiuderlo occorre emanare una nuova delibera o una decisione di interruzione della gara, entrambe soggette a ricorso (cfr. STA 52.2017.569-52.2018.94 del 9 agosto 2018 consid. 3.1; STA 52.2015.361 del 7 marzo 2016 pp. 4-5; Poltier, 2014, n. 366 pp. 232-233).

Si specifica che una volta concluso anche il contratto il committente, in caso di inadempienze da parte dell'aggiudicatario ha unicamente la possibilità di sciogliere il contratto (cfr. STA 52.2020.231 del 29 maggio 2020 p. 4) e procedere con l'apertura di una nuova procedura di aggiudicazione.

## 6. Riferimenti

Giurisprudenza
<p><b>Decisione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STA 52.2020.188 del 27 novembre 2020</li> <li>- STA 52.2020.389 del 26 novembre 2020</li> <li>- STA 52.2020.368 del 23 ottobre 2020</li> <li>- STA 52.2020.379 dell'11 settembre 2020</li> <li>- STA 52.2020.59 del 4 maggio 2020</li> <li>- STA 52.2019.219 del 17 giugno 2019</li> <li>- STA 52.2017.644 del 16 aprile 2018</li> <li>- STA 52.2017.536 del 21 novembre 2017</li> <li>- STF 2C_391/2014 del 4 dicembre 2014</li> </ul> <p><b>Decisione di aggiudicazione ed esclusione di offerenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STA 52.2019.654 del 14 maggio 2020</li> <li>- STF 2C_678/2018 del 5 giugno 2019</li> <li>- STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019</li> <li>- STA 52.2019.9 del 3 aprile 2019</li> <li>- STA 52.2018.464 del 20 dicembre 2018</li> <li>- STA 52.2018.11 del 29 maggio 2018</li> <li>- STA.52.2017.406/407 del 18 aprile 2018</li> <li>- STA 52.2016.611 del 30 marzo 2017</li> <li>- STA 52.2016.399 del 27 marzo 2017</li> <li>- STA 52.2016.386 del 17 febbraio 2017</li> <li>- STA 52.2016.396 del 7 febbraio 2017</li> <li>- STA 52.2014.454 del 28 agosto 2015</li> <li>- STA 52.2015.141 del 21 luglio 2015</li> </ul>

- STA 52.2012.466 del 24 gennaio 2013
- STA 52.2005.200 dell'8 agosto 2005
- STA 52.2003.113 del 30 aprile 2003

**Decisione di interruzione o di annullamento della procedura e rinuncia alla commessa:**

- STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020
- STA 52.2019.642 del 24 aprile 2020
- STA 52.2019.375 del 16 gennaio 2020
- STA 52.2018.616 del 16 maggio 2019
- STA 52.2018.519 del 12 marzo 2019
- STA 52.2017.495 del 14 agosto 2018
- STA 52.2017.569-52.2018.94 del 9 agosto 2018
- STA 52.2016.101 del 15 giugno 2016
- DTF 141 II 353 (STF 2C\_876/2014 del 4 settembre 2015)
- STA 52.2013.496 del 24 gennaio 2014
- STA 52.2009.13 del 16 marzo 2009
- STA 52.2008.446 del 12 febbraio 2009
- DTF 134 II 192 (STF 2C\_203/2008 del 29 aprile 2008)
- STA 52.2008.45 del 3 marzo 2008
- STA 52.2007.178 del 12 luglio 2007
- STA 52.2005.342 del 12 dicembre 2005

**Decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito di una procedura selettiva:**

- STA 52.2019.353 del 25 ottobre 2019

**Modifica della decisione:**

- STA 52.2020.231 del 29 maggio 2020
- STA 52.2019.423 del 10 febbraio 2020
- STA 52.2017.569-52.2018.94 del 9 agosto 2018
- STA 52.2015.361 del 7 marzo 2016
- STA 52.2011.596 del 7 febbraio 2012
- STA 52.2009.376 del 15 dicembre 2009
- STA 52.2003.254 del 15 settembre 2003

**Dottrina**

- M. Beyeler, *Der Geltungsanspruch des Vergaberechts: Probleme und Lösungsansätze im Anwendungsbereich und im Verhältnis zum Vertragsrecht*, Schulthess Verlag: Zurigo, 2012, pp. 812-819, 1361-1383, 1501-1596
- M. Cassina, *Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino*, in "Atti della serata di studio del 23 ottobre 2008", Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi: Lugano, 2008, pp. 24, 32-36 e 48-52
- P. Galli, A. Moser, E. Lang & M. Steiner, *Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts: Eine systematische Darstellung der Rechtsprechung des Bundes und der Kantone*, Schulthess Verlag: Zurigo, 2013, pp. 207-216, 221-273
- V. Malfanti, *Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche*, in "Rivista ticinese di diritto" RtiD I-2001, pp. 452-453
- E. Poltier, *Droit des marchés publics*, Stämpfli Editions SA: Berna, 2014, pp. 225-233 e 248-251
- J.-B. Zufferey, C. Maillard & N. Michel, *Droit des marchés publics: Présentation générale, éléments choisis et code annoté*, Università di Friburgo: Friburgo, 2002, pp. 124-128